

**FORNITURA DI GAS GPL E RELATIVI SERBATOI IN
COMODATO GRATUITO**

Allegato "A"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sondrio, Ottobre 2023

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di circa lt. 82.000 di gas gpl in forma liquida destinato a riscaldamento e cucine per il periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e per un importo presunto di € 79.376,00 oltre IVA, nonché il mantenimento della concessione in comodato d'uso gratuito dei serbatoi di stoccaggio e misuratori volumetrici come di seguito specificato.

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze ed all'andamento delle condizioni climatiche nella stagione termica.

L'A.L.E.R. non assume pertanto nessun impegno quantitativo di consumo mentre l'offerente rimane vincolato alla fornitura per tutta la vigenza contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore entità rispetto alle previsioni.

E' prevista inoltre la fornitura in comodato gratuito dei serbatoi e dei misuratori volumetrici di seguito indicati.

ELENCO DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI SERBATOI

Comune di Sondalo

Edificio denominato "Pronto Intervento", via Foscolo n°6 n° 1 serbatoio da lt. 5.000
n° 1 serbatoio da lt. 3.000

Comune di Teglio, frazione Tresenda

Edificio denominato "L. 457", via Falk n°2 n° 1 serbatoio da lt. 5.000

Ciascun serbatoio metallico a norma di legge, sarà possibilitato al riempimento pari all'80% della capacità stessa, e sarà corredato dei sottoelencati dispositivi:

- indicatore di livello;
- gruppo multi valvola;
- valvola di sicurezza e relativa sottovalvola;
- organo di prelievo e scarico di fondo con valvola di ritegno;
- attacco di riempimento con doppia valvola di non ritorno;
- manometro con indicazione valore di pressione del serbatoio;
- attacco per pinza di collegamento elettrico per messa a terra del serbatoio e relativa treccia;
- gruppo di riduzione del 1.mo stadio che abbassa la pressione del gas ad un valore non superiore a 1,5 bar realizzato con un riduttore;
- valvola di sicurezza tarata a pressione inferiore a 3 bar;
- gruppo di riduzione di 2.do stadio che abbassa la pressione del gas fino al valore di utilizzo degli apparecchi, realizzato con un regolatore;
- ogni altro accessorio per il normale funzionamento nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

ELENCO DEI MISURATORI

Comune di Sondalo

- Edificio denominato "Pronto Intervento", via Foscolo n°6 n°14

Comune di Teglio, frazione Tresenda

- Edificio denominato "L. 457", via Falk n°2 n°9

Ad avvenuta posa in opera dei nuovi serbatoi e relativi misuratori, tutti gli impianti dovranno essere perfettamente funzionanti.

L'A.L.E.R. si riserva di inserire nuovi stabili, oltre a quelli elencati, per le cui forniture saranno applicate le medesime condizioni previste dal presente appalto e i prezzi formulati nell'offerta.

L'A.L.E.R. si riserva la possibilità di escludere alcuni dei fabbricati previsti nei lotti oggetto del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcuna indennità o modifiche contrattuali.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La fornitura avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna o fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 MODALITA' DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE

La Ditta fornitrice avrà cura di provvedere a mezzo del proprio personale a tenere stoccato in ogni serbatoio un quantitativo minimo di G.P.L. tale da consentire il pieno funzionamento delle apparecchiature.

Il personale addetto alla distribuzione del prodotto dovrà essere munito di regolare patentino di abilitazione rilasciato dal Centro Italiano G.P.L. per conto del Ministero degli Interni.

ART. 4 LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

La Ditta che presenti offerta è tenuta ad informarsi in anticipo dell'esatta ubicazione degli edifici e dei serbatoi dove è previsto avvenga la fornitura.

L'elenco degli edifici e dei relativi serbatoi sono indicati all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato ad avere idonea e specifica copertura assicurativa, con beneficiario l'Ente, contro danni a persone e/o cose arrecati durante l'espletamento del servizio avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sottolimito per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

L'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza prima della stipulazione del contratto.

ART. 6 PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale commisurata alla gravità delle inadempienze e in ogni caso non inferiore al 20% del corrispettivo mensile dell'immobile interessato.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'Impresa non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio alla stessa assegnato o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui sopra l'Ente potrà, in pieno diritto,

risolvere il contratto in qualunque tempo, salvo preavviso di otto giorni; le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'Impresa anzidetta, con diritto di risarcimento di eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione.

ART. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e comunque solo dopo l'avvenuta acquisizione di DURC regolare.

Il prezzo liquidato per ciascun litro di G.P.L. sarà pari a quello riportato nel "listino dei prezzi medi provinciali", al netto di IVA, pubblicato a cura della C.C.I.A.A. di Sondrio alla data della fornitura e per il pagamento a 30 giorni, ridotto del ribasso offerto, maggiorato dell'IVA e dell'eventuale sovrapprezzo per consegne oltre i 1000 mt. s.l.m.

Per i rifornimenti effettuati dal giorno 1 al giorno 15 del mese verrà usato il listino di fine mese precedente la fornitura, per i rifornimenti dal giorno 16 al giorno 31 del mese verrà invece usato il listino del giorno 15 dello stesso mese.

Le fatture dovranno essere singole per ogni fornitura ed ogni fabbricato.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l'appaltatore ed i subcontraenti devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.
2. Tutti per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi nell'ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del presente appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010, la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

ART. 10 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione della DGR XI/1751 del 17/06/2019;
 - b) Codice etico di comportamento dell'ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.
1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

ART. 11 CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

1. ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.
2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a

carico dell'affidatario.

5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 13 RIMOZIONE DEI SERBATOI E DEI MISURATORI ESISTENTI

Al termine della durata contrattuale, su richiesta della Committente, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro presso i fabbricati dei materiali concessi in uso gratuito.

Art. 14 CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Bergamo.

Art. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016, si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, da Aler, Titolare del trattamento dei dati, anche con strumenti informatici ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.